

**Allegato "A" al n. 6.871 di raccolta.**

## **Statuto**

### **Titolo I - Profili generali**

#### **Art. 1 - Denominazione, sede e emblema**

È costituita dall'anno 1907 in Colorno una associazione denominata **"PUBBLICA ASSISTENZA DI COLORNO Organizzazione di Volontariato"** (o anche, in forma breve, **"PUBBLICA ASSISTENZA DI COLORNO ODV"**), con sede in COLORNO (PR), in questo statuto successivamente indicata anche come **"Associazione"**.

L'emblema dell'Associazione è costituito da croce blu all'interno di cerchio blu in campo bianco.

La bandiera ed il labaro potranno essere portati fuori dalla sede dell'Associazione solo per l'intervento a feste di Associazioni consorelle, cerimonie, manifestazioni pubbliche, accompagnamento funebre dei suoi soci ed eventualmente in tutti quegli eventi che vedranno la partecipazione attiva dell'Associazione.

#### **Art. 2 - Principi associativi fondamentali**

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

#### **Art. 3 - Scopi associativi**

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione at-

tiva dei cittadini;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

#### **Art. 4 - Attività**

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a. Interventi e prestazioni sanitarie;

- servizi di soccorso e trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta);
- servizi di trasporto sanitario non assistito;
- servizi di continuità assistenziale (guardia medica) ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

b. interventi e servizi sociali ai sensi art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

- servizi di trasporto sociale;
- organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

e. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti;

f. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

g. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

h. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;

i. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

j. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e statutarie.

#### **Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito**

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

#### **Titolo II - Soci**

##### **Art. 6 - Requisiti**

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dan-

done comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci coloro che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 16 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci minorenni e quelli iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

I soci dovranno prestare la loro opera in forma gratuita quando sia richiesta ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento.

Vi sarà pure una categoria di soci "Onorari" (o "Benemeriti"): tale onorificenza verrà conferita a quelle persone ed a quegli enti che abbiano elargito somme ed oggetti di valore cospicuo o che abbiano contribuito direttamente nel dare un notevole incremento alle attività svolte dall'Associazione. Il diploma di benemerenzza potrà essere accordato anche a quei soci che abbiano ricoperto, onorevolmente e con zelo, cariche sociali. Il diploma sarà conferito dall'Assemblea su proposta presa con deliberazione all'unanimità da Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7 - Diritti**

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
  - b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
  - c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
  - d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
  - e) essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali su richiesta al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 - Doveri**

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;

c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

#### **Art. 9 - Incompatibilità**

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

#### **Art. 10 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto e che non rispetti quanto previsto nel regolamento interno, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere secondo quanto previsto dal successivo articolo 39 al collegio per gli arbitrati, entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

### **Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione**

#### **Art. 11 - Scritture contabili e bilancio**

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanzia-

rio e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a Euro 220.000 (duecentoventimila) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate**

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti e dei sostenitori;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- f. da liberalità, obblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h. da attività di raccolta fondi;
- i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

#### **Art. 13 - Patrimonio**

L'associazione avrà un patrimonio custodito ed amministrato dal Consiglio Direttivo che renderà conto annualmente della gestione all'Assemblea.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avan-

zi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

#### **Art. 14 Bilancio sociale**

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

### **Titolo IV - Organi associativi**

#### **Art. 15 - Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo;
- e. la Direzione esecutiva, ove istituita.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali - ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Art. 16 - Assemblea**

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

#### **Art. 17 - Convocazione**

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica o altre modalità telematiche, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

#### **Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione**

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di

importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

#### **Art. 19 - Quorum costitutivi**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

#### **Art. 20 - Validità delle deliberazioni**

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci con diritto di voto.

#### **Art. 21 - Intervento e rappresentanza**

Ciascun socio ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Tuttavia ogni votante non potrà presentare più di una delega.

#### **Art. 22 - Competenze**

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;



d. definisce le linee programmatiche della Associazione;

e. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;

f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;

g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;

i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;

j. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;

k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

a. sulle modifiche dello statuto sociale;

b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 37.

#### **Art. 23 - Consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione.

È composto, in numero dispari da un minimo di 9 ad un massimo di 15 componenti, compreso il Presidente, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea in occasione della nomina del Comitato elettorale. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Fa altresì parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Direttore Sanitario.

Il Consiglio designa il Direttore Sanitario a sua discrezione tra coloro che sono iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi. Non può essere investito della carica di Direttore Sanitario chi abbia vincoli di coniugio o di parentela entro il secondo grado con i medici operanti per l'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, ed il tesoriere che avrà il compito di coordinare e seguire l'andamento finanziario e contabile dell'Associazione. Nomina inoltre un segretario verbalizzante al di fuori dei componenti il Direttivo.

Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con

avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Il Direttore Sanitario ha il compito di istruire i soci in ordine al disimpegno dei servizi: sorveglia l'attività sanitaria ed esprime il proprio parere per le questioni ad esse inerenti; non ha diritto di voto in seno al Consiglio.

#### **Art. 24 - Quorum costitutivi e voto**

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

#### **Art. 25 - Competenze**

Il Consiglio direttivo:

- a. predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
- d. individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa;
- e. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- f. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- g. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- h. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

m. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;

n. nomina il Direttore Sanitario che opera nell'ambito dell'associazione nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 26 - Elezioni Consiglio Direttivo**

Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgeranno preferibilmente in una domenica entro il primo semestre dell'anno, presso la sede dell'Associazione, mediante voto segreto secondo le seguenti modalità:

a) potranno prendere parte alla votazione i soci inseriti nell'apposito registro;

b) la convocazione degli associati avverrà a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica o altre modalità telematiche, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

c) le operazioni elettorali si svolgeranno validamente qualunque sia il numero dei partecipanti;

d) è ammesso il voto per delega, tuttavia ogni votante non potrà presentare più di una delega, che gli dovrà essere conferita per iscritto. Non sono ammesse deleghe a favore dei componenti il Consiglio Direttivo e Organo di controllo.

Verrà nominato dall'Assemblea dei Soci, il Comitato elettorale, composto in numero dispari di almeno 3 membri (soci), che al loro interno nomineranno il Presidente del Comitato elettorale ed il segretario verbalizzante.

Tale Comitato deciderà su tutte le questioni che potranno insorgere durante le operazioni di voto. Il Presidente del Comitato elettorale è investito di tutti i poteri necessari per regolare l'andamento delle operazioni di voto.

Non potranno comparire candidati al di fuori di quelli fissati dal Comitato elettorale, nè nominativi componenti questo.

Non potranno essere candidati soci che siano tra loro coniugati o con grado di parentela entro il 2° grado tra di loro.

Le votazioni, a pena di nullità, si protrarranno ininterrottamente dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dello stesso giorno, dopodiché, dichiarata la chiusura da parte del Presidente, si procederà allo spoglio.

Terminato lo spoglio il Presidente proclamerà l'esito delle elezioni. In caso di parità di voti fra più candidati sarà preferito il più anziano d'età. Ugual procedimento verrà adottato nei casi di vacanza di seggi o per morte, rinuncia o perdita di eleggibilità

#### **Art. 27 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi**

Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua pri-

ma riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla assemblea, il Consiglio direttivo decade.

Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione del Consiglio direttivo.

#### **Art. 28 - Presidente e Vice Presidente**

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, delle Assemblee, sorveglia e dirige tutti i servizi, firma i verbali, la corrispondenza ed i mandati; cura l'osservanza scrupolosa dello Statuto e dei regolamenti nonché delle delibere del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

Il Vice-Presidente assume tutti gli obblighi e i diritti del Presidente in sua assenza e lo coadiuva nel disbrigo delle sue mansioni.

Il Presidente potrà ricoprire tale incarico per non più di 2 mandati consecutivi.

#### **Art. 29 - Organo di controllo e Revisione legale dei Conti**

L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge ha forma collegiale. E' composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, eletti fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito albo. La carica di componente dell'organo di controllo è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente (che deve essere iscritto all'albo) tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

All'organo di controllo è attribuita anche la funzione della Revisione legale dei Conti, come prevista dalle norme.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

#### **Art. 30 - Competenze**

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del

terzo settore.

L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 31 Libri sociali obbligatori**

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentarsi al consiglio direttivo.

### **Titolo V - Norme finali**

#### **Art. 32 - Sezioni**

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

#### **Art. 33- Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto ad altri enti del terzo settore nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta previa consultazione dei Comuni di Colorno, Torrile e Mezzani.

#### **Art. 34 - Controversie e Rinvio**

Per quanto riguarda le controversie che potessero insorgere tra associati e Associazione riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, fatta eccezione per le questioni che non possono formare oggetto di compromesso o quanto di competenza dell'organo di controllo, queste saranno devolute ad un collegio arbitrale formato da tre membri.

Due di essi saranno nominati rispettivamente dall'associato e dalla Associazione. Il terzo, che fungerà da presidente del collegio, sarà designato dai due arbitri già nominati. Gli arbitri decideranno quali amichevoli compositori inappellabilmente e con dispensa da ogni formalità di procedura.

Qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta di nomina avanzata dalla parte interessata, non si sia provveduto alla regolare composizione del collegio, la presente clausola si intenderà ad ogni effetto inefficace.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

**Art. 35 - Norma transitoria**

Ad approvazione del presente Statuto, gli organi sociali eletti secondo le norme del precedente statuto restano in carica con i rispettivi incarichi sino alla naturale scadenza.

Le disposizioni sulla incompatibilità tra l'incarico di Direttore Sanitario e Medico operante per l'associazione e tra componente del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo si applicheranno agli incarichi che saranno conseguiti e agli organi che saranno eletti dopo la scadenza dei termini di durata di quelli in carica alla data di approvazione del presente statuto (27.06.2019).

Firmato: Bernardi Umberto - Giuseppe IANNELLO Notaio (l.s.).